

**“Kairos International SICAV”**  
Società d’investimento a capitale variabile  
**L-5826 Howald-Hesperange**  
33, rue de Gasperich  
R.C.S. Lussemburgo sezione B numero 119.723

**A partire dal 1 gennaio 2016**  
60, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

Costituita con atto ricevuto dal Dott. André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, allora notaio residente a Lussemburgo, in data 28 settembre 2006, pubblicato nel Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numero 1895 del 9 ottobre 2006.

## **MODIFICHE**

Data	Notaio	Pubblicazione
16-12-2010	Henri HELLINCKX	C n° 2821 del 23-12-2010
18-12-2015	Henri HELLINCKX	C n° 314 del 05-02-2016

## **STATUTO SOCIALE AGGIORNATO** **al 18 dicembre 2015**

**Art. 1. Denominazione.**

Tra tutti i sottoscrittori e tutti coloro che potrebbero divenire proprietari delle azioni, esiste una società di tipo anonimo, che si qualifica come “société d’investissement à capital variable” (società d’investimento a capitale variabile) con il nome di “Kairos International Sicav” (d’ora in avanti denominata la “Società”).

**Art. 2. Durata.**

La Società è stabilita per un periodo di tempo illimitato. La Società può essere sciolta in qualsiasi momento con delibera degli azionisti adottata con la modalità richiesta per la modifica del presente Statuto (lo “Statuto”).

**Art. 3. Oggetto.**

Oggetto esclusivo della Società è di investire i fondi a sua disposizione in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altre attività consentite di cui alla Parte I della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi di investimento collettivo come modificata o sostituita (la “Legge del 2002”), incluse azioni o quote di altri organismi di investimento collettivo, allo scopo di ripartire i rischi degli investimenti e offrire ai suoi azionisti i risultati della gestione del suo portafoglio.

La Società può adottare tutte le misure e realizzare tutte le operazioni che reputi necessarie ai fini del raggiungimento e7 sviluppo del proprio obiettivo nella misura massima consentita dalla Legge del 2002.

**Art. 4. Sede legale.**

La sede legale della Società è stabilita a Hesperange, nel Granducato del Lussemburgo. A partire dal 1 gennaio 2016, la sede legale della Società è stabilita a Lussemburgo, Grnaducato del Lussemburgo.

La sede legale della Società può essere trasferita in qualsiasi altro luogo nel Granducato del Lussemburgo, in seguito a decisione dell'Assemblea generale degli azionisti della Società, deliberando secondo le modalità previste per gli emendamenti agli articoli.

Le filiali, le consociate interamente controllate o altri uffici possono essere stabiliti sia in Lussemburgo che all'estero su decisione del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga che si sono verificati o stiano per verificarsi eventi straordinari di natura politica, militare, economica o sociale che possono interferire con le normali attività della Società presso la sua sede legale, o rendere difficoltose le comunicazioni tra tale sede e le persone all'estero, la sede legale può essere temporaneamente trasferita all'estero fino alla completa cessazione di tali circostanze anomale; tali misure temporanee non avranno alcun effetto sulla nazionalità della Società che, nonostante il trasferimento temporaneo della propria sede legale, resterà una società lussemburghese.

**Art. 5. Capitale sociale – Azioni – Classi e Comparti.**

Il capitale della Società sarà rappresentato da azioni senza valore nominale (collettivamente denominate “Azioni” e singolarmente “Azione”), e sarà in qualsiasi

momento pari alle attività totali nette della Società, come definito all'Articolo 23 del presente Statuto.

Il capitale minimo della Società corrisponderà al capitale minimo previsto dalla legge lussemburghese.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato senza alcuna limitazione a emettere in qualsiasi momento ulteriori Azioni da pagare interamente a un prezzo basato sul valore patrimoniale netto per azione determinato in base all'Articolo 23 del presente Statuto senza riservare agli azionisti esistenti un diritto di prelazione per la sottoscrizione delle Azioni da emettere.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno qualsiasi dei propri membri (collettivamente denominati "Amministratori" e singolarmente "Amministratore"), a un funzionario della Società ovvero a qualsiasi altra persona debitamente autorizzata il compito di accettare le sottoscrizioni e ricevere i pagamenti relativi a tali Azioni, nonché di assegnarle.

Il Consiglio di Amministrazione può, nel momento che consideri più appropriato, decidere di creare uno o più comparti ai sensi dell'articolo 133 della Legge del 2002 (ciascuno denominato "Comparto", o collettivamente "Comparti").

La Società costituisce un'unica entità giuridica, ma le attività di ciascun Comparto dovranno essere investite ad esclusivo beneficio degli azionisti del relativo Comparto; allo stesso modo, le attività di uno specifico Comparto sono esclusivamente assegnate alle passività, impegni e obblighi legati a tale Comparto. Ciascun Comparto avrà obiettivi d'investimento specifici, nonché diversi rischi o altre caratteristiche, e sarà investito in base all'Articolo 3 del presente Statuto in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altre attività corrispondenti a tali aree geografiche, settori industriali o aree valutarie, ovvero in specifiche tipologie di titoli azionari o obbligazionari, o e/o altre attività corrispondenti a una specifica struttura di distribuzione o a una specifica struttura di sottoscrizione o riscatto, in base a quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione per ciascun Comparto. I Comparti possono essere denominati in diverse valute, a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre decidere di creare all'interno di ciascun Comparto due o più classi di Azioni (collettivamente denominate "Classi" e singolarmente "Classe"), le cui attività saranno comunemente investite in base alla specifica politica d'investimento del Comparto in questione. Tuttavia, per ciascuna Classe possono essere applicate diverse tecniche di copertura valutaria e/o tariffe di sottoscrizione, conversione o riscatto e spese di gestione e/o politiche di distribuzione, quote minime di sottoscrizione o possesso o qualsiasi altra caratteristica specifica.

Ove le circostanze lo richiedano, i riferimenti ai "Comparti" nel presente Statuto faranno riferimento anche alle "Classi".

Al fine di determinare il capitale della Società, le attività nette attribuibili a ciascun Comparto, se non espresse in Euro, saranno convertite in Euro e il capitale sociale sarà l'insieme delle attività nette di tutti i Comparti. Se consentito dalle leggi e dai regolamenti del Lussemburgo e alle condizioni da essi stabilite, il Consiglio di Amministrazione può, in qualunque momento lo ritenga opportuno e nella misura massima consentita dalle leggi e dai regolamenti vigenti in Lussemburgo, ma

conformemente alle clausole contenute nella documentazione d'offerta della Società, (i) creare qualunque Comparto che si qualifichi come fondo *feeder* armonizzato o come fondo *master* armonizzato, (ii) convertire qualunque Comparto esistente in un Comparto *feeder* armonizzato o (iii) cambiare il fondo *master* armonizzato di qualsiasi Comparto *feeder* armonizzato.

#### **Art. 6 Emissione di Azioni**

La Società può scegliere di emettere azioni sia nominative sia al portatore. La Società emetterà degli estratti conto per certificare le posizioni detenute dagli azionisti, che costituiranno degli estratti dal registro degli azionisti (il "Registro").

Se saranno emesse azioni al portatore, i certificati saranno emessi con le denominazioni decise dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui un possessore di azioni al portatore richieda la conversione dei suoi certificati in certificati con altre denominazioni, gli sarà addebitato il costo di tale conversione. I certificati relativi ai titoli al portatore dovranno essere firmati da due Amministratori. Entrambe le firme potranno essere apposte per iscritto, con stampa otramite facsimile. Tuttavia, una delle firme potrà essere apposta da una persona a tale scopo delegata dal Consiglio di Amministrazione. In quest'ultimo caso, essa dovrà essere apposta per iscritto. La società potrà emettere certificati azionari temporanei nella forma determinata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni possono essere emesse solo in seguito all'accettazione della sottoscrizione e dietro pagamento del prezzo d'acquisto. Senza ingiustificato ritardo, all'accettazione della sottoscrizione e dietro pagamento del prezzo d'acquisto, il sottoscrittore diventerà proprietario delle azioni da lui acquistate e potrà richiedere di ricevere i certificati azionari al portatore, ovvero una conferma delle azioni detenute.

I possessori di azioni al portatore possono in qualsiasi momento richiedere la conversione dei propri titoli in azioni nominative. I possessori di azioni nominative possono richiedere la conversione dei loro titoli in azioni al portatore solo se consentito dal Consiglio di Amministrazione e previsto nella documentazione d'offerta della Società.

Gli azionisti non avranno ulteriori obblighi finanziari nei confronti della Società oltre a corrispondere il prezzo d'acquisto dei titoli emessi a loro favore.

Dietro preventiva approvazione della Società e se previsto dalla documentazione d'offerta della stessa, le Azioni possono anche essere emesse, previa accettazione della sottoscrizione, dietro compenso in natura, del tutto o in parte, tramite valori mobiliari e altre attività compatibili con la politica e gli obiettivi d'investimento della Società. Tutte le eventuali sottoscrizioni in natura saranno valutate in una relazione preparata dal revisore dei conti della Società. Tutte le spese eventualmente sostenute in relazione a tali pagamenti saranno a carico degli azionisti interessati.

Gli eventuali dividendi saranno corrisposti agli azionisti, per quanto riguarda le azioni nominative, presso l'indirizzo indicato nel Registro ovvero a terzi da essi designati e, per quanto riguarda le azioni al portatore, secondo le modalità indicate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in conformità con le leggi lussemburghesi.

Un dividendo relativo ad un'Azione dichiarato ma non riscosso entro un periodo di cinque anni dalla spedizione della notifica di pagamento non potrà più essere richiesto dal possessore di tale azione, ma risulterà perso e tornerà alla Società. Non sarà corrisposto alcun interesse sui dividendi dichiarati ma non ancora riscossi.

Tutti i titoli emessi dalla Società, eccetto le azioni al portatore, dovranno essere iscritti nel Registro, che dovrà essere tenuto dalla Società o da una o più persone designate a tale scopo dalla Società. Tale Registro dovrà contenere il nome di ciascun possessore di azioni nominative, la sua residenza o domicilio elettivo e il numero di azioni possedute. Qualsiasi trasferimento di azioni nominative dovrà essere inserito nel Registro.

Il trasferimento di titoli al portatore dovrà essere effettuato tramite la consegna dei relativi certificati azionari al portatore. Il trasferimento di azioni nominative sarà effettuato dietro dichiarazione scritta di cessione da inserire nel Registro, datata e firmata dal cedente e dal cessionario, ovvero da terzi aventi idonea procura ad agire in tal senso.

Nel caso di titoli al portatore, la Società può considerare il possessore, e in caso di azioni nominative la persona a nome della quale i titoli sono registrati, come legittimo proprietario dei titoli.

Ciascun azionista registrato dovrà fornire alla Società un indirizzo al quale possano essere inviate tutte le notifiche e gli avvisi da parte della Società. Tale indirizzo sarà altresì iscritto nel Registro.

Nel caso in cui tale azionista non fornisca l'indirizzo, la Società può acconsentire al fatto che sia inserito un avviso a tale proposito nel Registro e sarà considerato come indirizzo dell'azionista quello della sede legale della Società, o qualsiasi altro indirizzo indicato di volta in volta dalla Società, finché l'azionista non comunicherà un diverso indirizzo. L'azionista potrà in qualsiasi momento modificare l'indirizzo inserito nel Registro mediante comunicazione scritta alla Società presso la sua sede legale o a qualsiasi altro indirizzo stabilito di volta in volta dalla Società.

Nel caso in cui il pagamento effettuato da un sottoscrittore porti all'emissione di una frazione di azione, tale frazione dovrà essere iscritta nel Registro. Essa non darà diritto di voto ma potrà, nella misura stabilita dalla Società, dare diritto ai dividendi o ad altre distribuzioni su base proporzionale. Nel caso di titoli al portatore, saranno emessi esclusivamente certificati corrispondenti ad azioni intere.

La Società riconoscerà un solo possessore per ciascuna azione della Società. Nel caso di cointestazione ovvero nuda proprietà e usufrutto, la Società può sospendere l'esercizio di qualsivoglia diritto derivante dall'azione o dalle azioni interessate finché non sia stata nominata una persona che rappresenti i proprietari congiunti o i nudi proprietari ed usufruttuari nei confronti della Società.

Nel caso di cointestazione, la Società si riserva il diritto di corrispondere eventuali proventi di riscatto, distribuzione o altri pagamenti esclusivamente al primo possessore registrato, che la Società potrà considerare come rappresentante di tutti i possessori congiunti, oppure a tutti gli azionisti congiunti, a sua totale discrezione.

#### **Art. 7. Certificati persi e danneggiati.**

Se un azionista può provare in modo soddisfacente per la Società che il suo certificato azionario o la sua conferma di azionariato è andata persa o distrutta, dietro sua richiesta può essere emesso un duplicato di tale certificato o conferma in base alle condizioni e garanzie determinate dalla Società. All'emissione del nuovo certificato

azionario o conferma di azionariato, che dovrà essere contrassegnato come duplicato, il certificato o la conferma originale non sarà più valido.

I certificati azionari o le conferme di azionariato danneggiati possono essere sostituiti con nuovi certificati o conferme per ordine della Società. I certificati o conferme danneggiati dovranno essere consegnati alla Società ed annullati immediatamente.

La Società può, a sua discrezione, addebitare all'azionista il costo di un duplicato e tutte le ragionevoli spese sostenute dalla Società in relazione all'emissione e alla registrazione dei nuovi certificati azionari o conferme di azionariato, ovvero all'annullamento di quelli vecchi.

#### **Art. 8. Restrizioni sul possesso di azioni.**

Il Consiglio di Amministrazione avrà il potere di imporre o allentare restrizioni su qualsivoglia Azione o Comparto (eccetto le restrizioni sul trasferimento di Azioni, ma compresa la richiesta che le Azioni siano emesse solo in forma registrata), ma non necessariamente su tutte le Azioni nell'ambito di uno stesso Comparto, nella misura in cui lo ritenga necessario allo scopo di garantire che nessuna Azione della Società o nessuna Azione all'interno di un Comparto della Società sia acquistata o posseduta da o per conto di:

(a) qualsivoglia persona che abbia violato la legge o i regolamenti di qualsiasi paese o autorità governativa o di vigilanza (nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione si renda conto che uno dei suoi membri, la Società, qualsiasi dirigente coinvolto nella gestione dei beni della Società, qualsiasi dirigente o consulente d'investimento della Società o qualsiasi Parte Correlata, come definita all'Art. 17, può essere svantaggiato in conseguenza a tale violazione), ovvero

(b) qualsivoglia persona che si trovi in circostanze tali che secondo il Consiglio di Amministrazione possano determinare un aggravio fiscale per la Società o i suoi azionisti o altre conseguenze negative di tipo pecuniario che non avrebbero subito altrimenti, compresa la richiesta di registrazione in base a leggi o regolamenti sui titoli, sugli investimenti o similari, imposte da qualsiasi paese o autorità, ovvero pratiche di market timing e/o di late trading.

Più specificamente, la Società può limitare o impedire il possesso di Azioni della Società da parte di qualsivoglia persona, azienda o ente giuridico e, senza limitazione, di qualsivoglia persona statunitense (come definito in seguito).

A tale scopo, la Società può:

(a) rifiutarsi di emettere qualsiasi Azione nonché di registrare qualsiasi trasferimento di Azioni ove ritenga che tale emissione possa avere come conseguenza il possesso effettivo di tali Azioni da parte di una persona alla quale sia preclusa la sottoscrizione di Azioni della Società, o il possesso effettivo di tali Azioni da parte di una persona proveniente da uno specifico paese determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero residente o domiciliata in esso, in cui sia stata superata la percentuale massima fissata dal Consiglio di Amministrazione del capitale della Società che può essere posseduto da tali persone (la "percentuale massima"), ovvero possa comportare che il numero di tali persone, azionisti della Società, superi un numero prefissato dal Consiglio di Amministrazione (il "numero massimo");

(b) richiedere in qualsiasi momento a qualsiasi persona il cui nome sia iscritto sul Registro ovvero che richieda di registrare il trasferimento di azioni sul Registro, di fornire qualsiasi informazione, supportata da dichiarazione sostitutiva di

certificazione, che possa ritenere necessaria allo scopo di determinare se il possesso effettivo delle Azioni di tale azionista sia o meno nelle mani di una persona alla quale sia precluso il possesso di Azioni della Società; e

(c) ove si supponga che un possessore di Azioni di una Classe riservata agli investitori istituzionali (così come definiti nell'ambito delle leggi e regolamenti lussemburghesi) non sia un investitore istituzionale, la Società riscatterà le Azioni in questione o le convertirà in Azioni di una Classe non riservata agli investitori istituzionali (a condizione che esista una Classe con caratteristiche simili) e informerà gli azionisti interessati circa tale conversione. Oltre a qualsiasi responsabilità ai sensi delle leggi vigenti, ciascun azionista che non sia qualificato come investitore istituzionale ma che sia in possesso di azioni di una Classe riservata agli investitori istituzionali, dovrà salvaguardare e risarcire la Società, il Consiglio di Amministrazione, gli altri azionisti del Comparto o Classe in questione nonché gli agenti della Società per qualsiasi danno, perdita e spesa risultante da o relativa a tali circostanze di possesso in cui l'azionista in questione aveva fornito documentazione falsa o fuorviante o aveva effettuato dichiarazioni false o fuorvianti affinché si stabilisse erroneamente il suo stato di investitore istituzionale, ovvero aveva mancato di notificare alla Società la perdita di tale stato;

(d) ove la Società ritenga che una persona a cui sia precluso il possesso di Azioni della Società in base al presente Articolo, sola o in associazione con altre persone, sia un possessore effettivo di Azioni, detenga Azioni in numero superiore alla percentuale massima o possa comportare il superamento del numero o della percentuale massima, ovvero abbia prodotto certificati falsi od omesso di produrre i certificati o garanzie determinati dal Consiglio di Amministrazione, la Società dovrà riscattare forzatamente da tale azionista tutte o parte delle Azioni da esso detenute nel modo seguente:

(i) la Società dovrà inviare una notifica (d'ora in avanti denominata "Notifica di Riscatto") all'azionista in possesso di tali Azioni o che risulti essere, in base al Registro, il possessore delle Azioni da riscattare, specificando le Azioni da riscattare come detto in precedenza, il prezzo da pagare per tali Azioni e il luogo in cui è possibile pagare il Prezzo di Riscatto (come definito d'ora in avanti) relativo a tali Azioni. Tale Notifica di Riscatto potrà essere presentata all'Azionista inviandola tramite raccomandata indirizzata all'azionista al suo ultimo indirizzo conosciuto o indicato sui registri della Società. Il suddetto azionista sarà dunque obbligato a consegnare immediatamente e senza indugi alla Società il certificato o i certificati (se emessi) o la conferma o conferme di azionariato che rappresentano le Azioni specificate nella Notifica di Riscatto. Immediatamente dopo la chiusura degli affari nella data specificata sulla Notifica di Riscatto, l'azionista cesserà di essere un azionista e le Azioni precedentemente detenute o possedute dallo stesso dovranno essere annullate;

(ii) il prezzo a cui le Azioni specificate nella Notifica di Riscatto dovranno essere riscattate (il "Prezzo di Riscatto") dovrà corrispondere al prezzo di riscatto definito all'Articolo 21;

(iii) il pagamento del Prezzo di Riscatto sarà effettuato all'azionista che risulti esserne il possessore nella valuta di denominazione del relativo Comparto o Classe, tranne che nei periodi di restrizioni di cambio. Tale somma sarà depositata in una banca del Lussemburgo o in altro luogo (come specificato nella Notifica di

Riscatto) per essere corrisposto a detto possessore dietro presentazione del certificato o dei certificati azionari o della conferma o conferme di azionariato che rappresentino le Azioni specificate in tale notifica. Le attività che possono non essere state distribuite all'implementazione del riscatto saranno depositate conformemente a quanto disposto dalla legge del Lussemburgo. In seguito al pagamento di tale prezzo, come detto in precedenza, nessuna persona interessata alle Azioni specificate nella Notifica di Riscatto avrà più alcun interesse in tali Azioni, né potrà avanzare alcuna richiesta nei confronti della Società o delle relative attività in relazione a dette Azioni, eccetto il diritto dell'azionista che risulti essere il proprietario di tali azioni di ricevere il prezzo depositato (senza interessi) dalla banca dietro presentazione del certificato o certificati azionari ovvero della conferma o conferme di azionariato, come detto in precedenza;

(iv) L'esercizio da parte della Società dei poteri conferiti dal presente Articolo non dovrà essere in nessun caso messo in dubbio o invalidato, adducendo come ragione l'insufficienza di prove di possesso delle Azioni da parte di qualsivoglia persona ovvero il fatto che le Azioni appartenevano a persone diverse da quelle di cui la Società era a conoscenza alla data dell'eventuale Notifica di Riscatto, sempre che in tal caso detti poteri fossero esercitati dalla Società in buona fede; e

(e) rifiutare il diritto di voto, in occasione di qualsiasi assemblea generale degli azionisti della Società, a qualsivoglia persona alla quale sia precluso il possesso di Azioni della Società o a qualsiasi azionista che possieda un numero di Azioni superiore alla percentuale massima o al numero massimo.

Ogni qualvolta sia utilizzato nel presente Statuto, il termine "persona statunitense" dovrà essere inteso come definito nella documentazione d'offerta della Società.

#### **Art. 9. Poteri dell'Assemblea Generale degli Azionisti.**

Qualsivoglia assemblea generale degli azionisti della Società regolarmente costituita rappresenterà l'intero insieme degli azionisti della Società e le sue delibere saranno vincolanti per tutti gli azionisti della Società, indipendentemente dal Comparto e dalle Classi di Azioni da essi possedute. Avrà inoltre i più ampi poteri di ordinare, eseguire o ratificare atti relativi alle operazioni della Società.

#### **Art. 10. Assemblee Generali.**

L'assemblea generale annuale degli azionisti dovrà svolgersi, in conformità con le leggi del Lussemburgo, presso la sede legale della Società, o in un eventuale altro luogo del Granducato del Lussemburgo specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, il secondo martedì del mese di aprile di ogni anno alle ore 15,00. Se tale giorno non fosse lavorativo per le banche in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si terrà il primo giorno lavorativo successivo a tale data. L'assemblea generale annuale potrà essere tenuta all'estero se, a giudizio insindacabile e definitivo del Consiglio di Amministrazione, circostanze eccezionali lo richiedano.

Se permesso dalle leggi e regolamenti del Lussemburgo ed alle condizioni da esse stabilite, l'assemblea generale degli azionisti potrà svolgersi in data, ora o luogo diversi da quelli indicati al precedente paragrafo. Tale data, ora o luogo saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione.



Altre assemblee generali degli azionisti o relative a Comparti o Classi potranno essere tenute nel luogo e nel momento specificati nei rispettivi avvisi di convocazione. Le assemblee relative ai Comparti o Classi possono essere convocate per decidere su qualsiasi argomento, che abbia a che fare esclusivamente con tali Comparti o Classi. Due o più Comparti o Classi possono essere considerati come un singolo Comparto o Classe nel caso in cui gli effetti delle proposte per le quali è richiesta l'approvazione degli azionisti si ripercuotano nello stesso modo su tali Comparti o Classi.

#### **Art. 11. Preavviso, Quorum e Voti.**

Il quorum e i periodi di preavviso previsti dalla legge dovranno regolare lo svolgimento delle assemblee degli azionisti della Società, se non diversamente stabilito nel presente Statuto.

Ciascuna Azione di qualsiasi Comparto, indipendentemente dal Valore Patrimoniale Netto per Azione nell'ambito della relativa Classe, dà diritto ad un voto soggetto alle restrizioni contenute nel presente Statuto. Un azionista può prendere attivamente parte a qualsivoglia assemblea degli azionisti nominando un'altra persona come suo delegato, per iscritto ovvero tramite cablogramma, telegramma, telex, fax o email. Tale delega sarà valida per tutte le riconvoche dell'assemblea, a meno che non sia specificamente revocata.

A discrezione del Consiglio di Amministrazione, un azionista può partecipare a qualsiasi assemblea degli azionisti tramite videoconferenza o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne permetta l'identificazione. Tali mezzi devono consentire all'azionista di prendere parte efficacemente alle assemblee degli azionisti, gli atti delle quali devono essere ritrasmessi continuamente a tale azionista.

Tranne nel caso in cui sia altrimenti richiesto dalla legge o diversamente previsto dal presente Statuto, le delibere delle assemblee degli azionisti debitamente convocate saranno approvate a maggioranza semplice dei voti espressi. Tali voti non comprenderanno quelli legati ad azioni per le quali l'azionista non abbia preso parte alla votazione, si sia astenuto o abbia consegnato una scheda bianca o nulla.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare tutte le altre condizioni che devono essere soddisfatte dagli azionisti affinché possano prendere parte a qualsivoglia assemblea generale.

#### **Art. 12. Avviso di convocazione.**

Gli Azionisti si riuniranno dietro convocazione del Consiglio di Amministrazione, in seguito a un avviso riportante l'ordine del giorno.

Tale avviso di convocazione sarà pubblicato nel Memorial, Recueil del Sociétés et Associations del Lussemburgo e nei quotidiani eventualmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nella misura in cui sia richiesto dalle leggi del Lussemburgo). Se permesso dalle leggi e regolamenti lussemburghesi, ed alle condizioni da esse previste, nell'avviso di convocazione di qualsiasi assemblea generale degli azionisti può essere specificato che il quorum e la maggioranza applicabile per tale assemblea generale saranno determinati in riferimento alle Azioni emesse e in circolazione a una certa data e ora precedente l'assemblea generale (la "Data di Registrazione"), mentre il diritto di un azionista a partecipare a un'assemblea generale di azionisti e ad esercitare il diritto di voto derivante dalle sue Azioni sarà determinato in riferimento alle Azioni possedute da tale azionista alla Data di Registrazione.

Se tutti gli azionisti sono presenti o rappresentati a un'assemblea generale degli azionisti, e se essi dichiarano di essere stati informati dell'ordine del giorno dell'assemblea, quest'ultima potrà svolgersi senza il precedente avviso di convocazione o pubblicazione.

### **Art. 13. Il Consiglio di Amministrazione.**

La Società sarà gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri. I membri del Consiglio di Amministrazione non dovranno essere necessariamente azionisti della Società.

I membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti dagli azionisti durante l'assemblea generale annuale per un periodo che si concluderà alla successiva assemblea annuale e finché non saranno eletti i loro successori, fermo restando che, tuttavia, un Amministratore può essere sollevato dall'incarico con o senza causa e/o sostituito in qualsiasi momento per decisione degli azionisti.

Quando una persona giuridica è nominata Amministratore della Società (la "Persona giuridica"), questa deve nominare un rappresentante permanente che possa svolgere i compiti a suo nome e per suo conto (il "Rappresentante"). Il Rappresentante è soggetto alle stesse condizioni ed obblighi e si assume la stessa responsabilità che avrebbe se agisse per proprio conto, a prescindere dalla responsabilità congiunta con la Persona giuridica. Quest'ultima non può revocare il Rappresentante a meno che non nomini simultaneamente un nuovo rappresentante permanente,

Nel caso in cui si dovesse liberare un posto di Amministratore a causa di decesso, pensionamento o altro, i restanti membri possono eleggere, a maggioranza dei voti, un Amministratore che possa prendere il suo posto fino alla successiva assemblea generale.

### **Art. 14. Atti del Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione dovrà scegliere tra i propri membri un presidente. Potrà inoltre scegliere uno o più vicepresidenti e un segretario, che non dovrà necessariamente essere un Amministratore, il quale sarà responsabile della stesura delle minute delle assemblee del Consiglio di Amministrazione e degli azionisti. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà dietro convocazione del presidente o di due Amministratori, nel luogo indicato nella notifica.

Il presidente dovrà presiedere tutte le assemblee degli azionisti e del Consiglio di Amministrazione, ma in sua assenza gli azionisti o il Consiglio di Amministrazione potranno nominare un altro Amministratore (e per quanto riguarda le assemblee degli azionisti, qualsiasi altra persona) come presidente pro tempore tramite la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti o dagli Amministratori presenti nelle rispettive assemblee.

La notifica scritta di ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere consegnata a tutti gli Amministratori con almeno ventiquattr'ore di anticipo rispetto all'orario previsto per la riunione, tranne in casi di urgenza. In tal caso, la natura dell'urgenza dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione della riunione. Tale avviso può non essere necessario nel caso in cui si riceva l'approvazione per iscritto o tramite cablogramma, telegramma o telex, fax o email di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione. Non sarà necessario un avviso di convocazione

separato per le singole riunioni tenute in luoghi e orari prescritti in un programma adottato in precedenza per delibera del Consiglio di Amministrazione.

Qualsiasi Amministratore potrà prendere attivamente parte alle assemblee del Consiglio di Amministrazione nominando per iscritto o tramite cablogramma, telegramma o telex, fax o email un altro Amministratore come suo delegato. Gli Amministratori possono inoltre assistere alle assemblee del Consiglio di Amministrazione, e le assemblee del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute, tramite collegamento telefonico o teleconferenza, a condizione che i voti siano confermati per iscritto.

Un Amministratore può inoltre prendere parte alle assemblee del Consiglio di Amministrazione tramite videoconferenza o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne consenta l'identificazione. Tali mezzi devono permettere all'Amministratore di prendere parte efficacemente alla riunione del Consiglio di Amministrazione, gli atti della quale dovranno essergli ritrasmessi continuamente. Tale riunione del Consiglio di Amministrazione tenuta a distanza tramite l'uso dei suddetti mezzi di comunicazione dovrà considerarsi come svolta presso la sede legale della Società.

Gli Amministratori possono agire esclusivamente durante le assemblee del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocate e non potranno vincolare la Società tramite le loro azioni individuali, a meno che non siano specificamente autorizzati per decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare e agire validamente solo se almeno metà dei suoi membri sono presenti o rappresentati alla riunione. Le decisioni devono essere prese tramite la maggioranza dei voti dei membri presenti o rappresentati in tale riunione. Nel caso in cui in una riunione il numero di voti a favore e contro una delibera da approvare da parte degli Amministratori sia uguale, il voto del presidente della riunione sarà decisivo.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere prese tramite circolari con identici termini, firmate su uno o più documenti scritti da tutti gli Amministratori o tramite telex, cablogramma, telegramma, fax, email o telefono, a condizione che in quest'ultimo caso il voto sia confermato per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare di volta in volta i funzionari della Società, compreso un Direttore generale, un segretario e dei vicedirettori generali, dei segretari aggiunti o altri funzionari considerati necessari per il funzionamento e la gestione della Società. Ciascuna di queste nomine può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. I funzionari non devono necessariamente essere Amministratori o azionisti della Società. I funzionari nominati, se non diversamente stabilito dal presente Statuto, avranno i poteri e i doveri conferiti loro dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri relativi alla gestione quotidiana della Società, nonché all'esecuzione delle operazioni necessarie per promuovere la politica e gli scopi aziendali, a funzionari della Società o ad altre parti legate da contratto. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare i propri poteri, autorità e decisioni a qualsivoglia comitato, formato dalla persona o dalle persone (membri o meno del Consiglio di Amministrazione) che ritenga idonee, a condizione che la maggioranza dei membri del comitato siano Amministratori e che nessuna riunione del comitato raggiunga il quorum allo scopo di esercitare i propri

poteri, autorità o decisioni a meno che la maggioranza dei presenti non siano Amministratori della Società.

**Art. 15. Minute delle Assemblee del Consiglio di Amministrazione.**

Le minute delle assemblee del Consiglio di Amministrazione dovranno essere firmate dal presidente o, in sua assenza, dal presidente pro tempore che presiede ciascuna riunione.

Le copie o gli estratti di tali minute, che possono essere prodotte nei procedimenti giudiziari o altrove, dovranno essere firmati da due Amministratori.

**Art. 16. Determinazione delle Politiche d'Investimento.**

Il Consiglio di Amministrazione avrà, in base al principio della ripartizione dei rischi, il potere di determinare l'orientamento generale della gestione e la politica d'investimento nonché le linee di condotta da seguire nell'amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà determinare inoltre tutte le restrizioni che saranno di volta in volta applicabili agli investimenti della Società, conformemente alla Parte I della Legge del 2002.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere che gli investimenti della Società siano effettuati

(i) in valori mobiliari e strumenti del mercato finanziario ammessi o trattati su un mercato regolamentato, così come definito dalla Legge del 2002, (ii) in valori mobiliari e strumenti del mercato finanziario trattati su un altro mercato di uno Stato Membro dell'Unione europea che sia regolamentato, operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico, (iii) in valori mobiliari e strumenti del mercato finanziario ammessi nel listino ufficiale di una borsa valori o altri mercati regolamentati in Europa orientale e occidentale, Asia, Oceania (compresa l'Australia), il continente americano e l'Africa, ovvero trattati su un altro mercato nei suddetti paesi, a condizione che tale mercato sia regolamentato, operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico, (iv) in valori mobiliari e strumenti del mercato finanziario di recente emissione, a condizione che i termini dell'emissione prevedano che sia richiesta la loro ammissione ai listini ufficiali di qualsiasi borsa valori o altri mercati regolamentati summenzionati, e che tale ammissione sia garantita entro un anno dall'emissione, nonché (v) in qualsiasi altro titolo, strumento o altre attività entro i limiti imposti dalle restrizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione conformemente alle leggi e regolamenti applicabili e indicate nella documentazione d'offerta della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società può decidere di investire fino al cento per cento delle attività totali nette di ciascun Comparto della Società in diversi valori mobiliari e strumenti del mercato finanziario emessi o garantiti da qualsiasi Stato Membro dell'Unione europea, dalle sue autorità locali o da uno stato non facente parte dell'Unione europea, nella misura in cui ciò sia accettabile per le autorità di supervisione del Lussemburgo e indicato nella documentazione d'offerta della Società, ovvero istituzioni pubbliche internazionali di cui facciano parte uno o più Stati Membri dell'Unione europea, o da qualsiasi altro Stato Membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, a condizione che, nel caso in cui la Società decida di avvalersi di questa clausola, essa possieda, per

conto del Comparto interessato, titoli di almeno sei diverse emissioni. I titoli di ciascuna emissione non dovranno superare il trenta per cento delle attività totali nette di tale Comparto.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere che gli investimenti della Società siano effettuati in strumenti finanziari derivati, compresi quelli regolati in contanti, trattati su un mercato regolamentato come riferito nella Legge del 2002 e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori mercato a condizione, tra l'altro, che il sottostante consista di strumenti che rientrano nell'Articolo 41 (1) della Legge del 2002, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute, in cui la Società possa investire in base ai propri obiettivi d'investimento, come indicato nella documentazione d'offerta della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere che gli investimenti di un Comparto siano effettuati allo scopo di riprodurre un determinato indice di borsa, a condizione che tale indice sia riconosciuto dalle autorità di supervisione del Lussemburgo come sufficientemente diversificato, rappresenti un adeguato benchmark per il mercato a cui fa riferimento e sia pubblicato in maniera appropriata.

La Società può investire le attività nette di qualsiasi Comparto in organismi d'investimento collettivo come definito all'Articolo 41 (1) (e) della Legge del 2002.

Se consentito dalle leggi e regolamenti del Lussemburgo e alle condizioni da esse previste, un Comparto può, conformemente alle clausole indicate nella documentazione d'offerta della Società, investire in altri Comparti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può investire e gestire tutto o parte del paniere di attività stabilito per due o più Classi o Comparti su base comune, come descritto all'Articolo 24, ove ciò sia appropriato in relazione ai rispettivi settori d'investimento. Quando gli investimenti della Società sono effettuati nel capitale di società controllate che svolgono attività di gestione, consulenza o marketing esclusivamente per suo conto nel paese in cui è ubicata la controllata, i paragrafi (1) e (2) dell'Articolo 48 della Legge del 2002 non sono applicabili per quanto riguarda il riscatto di quote su richiesta dei sottoscrittori.

#### **Art. 17. Interessi degli Amministratori.**

Nessun contratto o altra transazione tra la Società e altre società o aziende dovrà essere influenzato o invalidato dal fatto che uno o più Amministratori o funzionari della Società hanno un interesse in dette società o aziende o ne sono Amministratori, funzionari associati o dipendenti (una "Parte Correlata"). Un Amministratore o funzionario della Società che sia Amministratore, funzionario o dipendente di una società o azienda con cui la Società stipuli un contratto o sia altrimenti impegnata in relazioni d'affari non dovrà, a causa del suo rapporto con detta società o azienda, essere privato del diritto di deliberare, votare o intraprendere azioni relativamente a questioni che riguardino tale contratto o altre attività.

Nel caso in cui un Amministratore o funzionario della Società abbia un interesse personale in una transazione della Società, tale Amministratore o funzionario dovrà rendere noto al Consiglio di Amministrazione tale interesse personale e non dovrà deliberare o esprimere il proprio voto riguardo a tale transazione. A tale proposito, durante la successiva assemblea degli azionisti si dovrà fare rapporto relativamente a tale transazione e all'interesse dell'Amministratore o funzionario al riguardo.

Il termine “interesse personale”, così come utilizzato nella frase precedente, non farà riferimento alle eventuali relazioni o interessi verso questioni, situazioni o transazioni che coinvolgano organismi del gruppo Kairos, che sia la società madre o le controllate e affiliate o qualsiasi altra azienda od organismo determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione a sua esclusiva discrezione, a meno che tale “interesse personale” non sia considerato come conflittuale in base alle leggi e regolamenti vigenti.

Le clausole del presente Articolo non saranno valide ove la decisione del Consiglio di Amministrazione faccia riferimento a operazioni correnti effettuate in condizioni normali.

#### **Art. 18. Indennizzo.**

La Società indennizzerà qualsiasi Amministratore, funzionario o agente e i suoi eredi, esecutori testamentari e amministratori per tutte le spese ragionevolmente sostenute dallo stesso in relazione a qualsiasi azione, causa o procedimento legale nel quale sia coinvolto a causa del suo incarico di Amministratore, funzionario o agente della Società ovvero, su richiesta di quest’ultima, Amministratore, funzionario o agente di qualsiasi altra società di cui la Società sia azionista o creditrice e dalla quale egli non abbia diritto ad essere risarcito, tranne che in relazione a questioni per le quali egli sia giudicato, nel corso di tali azioni, cause o procedimenti legali, come colpevole di grave negligenza o comportamento scorretto; in caso di conciliazione, l’indennizzo sarà concesso esclusivamente per le questioni rientranti nell’accordo di conciliazione in relazione alle quali il consulente legale della Società ritenga che la persona da indennizzare non abbia commesso alcuna violazione. Tale diritto di indennizzo non esclude altri diritti eventualmente spettanti. Su decisione del Consiglio di Amministrazione, la Società può pagare le spese di una persona indennizzata ai sensi del presente Articolo, sostenute durante la difesa di un’azione, anticipatamente rispetto alla disposizione finale di tale azione, a condizione che tale persona accetti di rimborsare alla Società tutte le spese anticipate per la disposizione della suddetta azione, nel caso in cui sia determinato che tale persona non abbia diritto all’indennizzo.

#### **Art. 19. Amministrazione.**

La Società sarà vincolata dalla firma congiunta di due Amministratori o dalla firma congiunta o individuale di qualsiasi altra persona che sia stata investita dell’autorità di firma da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 20. Revisore dei conti.**

La Società nominerà un revisore dei conti indipendente (“réviseur d’entreprises agréé”) che svolgerà i compiti previsti dalla Legge del 2002. Il revisore indipendente sarà eletto dall’assemblea generale annuale degli azionisti e resterà in carica finché sarà eletto il suo successore.

#### **Art. 21. Riscatto e conversione di azioni.**

Come descritto più specificatamente in seguito, la Società ha il potere di riscattare in qualsiasi momento le proprie Azioni entro i limiti previsti dalla legge.

Un azionista può, in qualsiasi momento, richiedere il riscatto di tutte o parte delle proprie Azioni della Società per la somma minima prevista nella documentazione d'offerta della Società. Il prezzo di riscatto sarà corrisposto normalmente entro sette giorni lavorativi in Lussemburgo successivamente alla data in cui è stato determinato il relativo Valore Patrimoniale Netto ovvero alla data in cui i certificati azionari o le conferme di azionariato (se emessi) sono stati ricevuti dalla Società, e sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per la relativa Classe del relativo Comparto, come stabilito conformemente alle clausole dell'Articolo 23 del presente Statuto, al netto di eventuali arrotondamenti o spese tra cui le commissioni di vendita differita o di riscatto, se esistenti, in base a quanto eventualmente stabilito nella documentazione d'offerta della Società. Se in casi eccezionali la liquidità di un portafoglio di attività mantenuta in relazione alle Azioni da riscattare non sia sufficiente per effettuare il pagamento entro tale periodo, tale pagamento dovrà essere effettuato appena ragionevolmente possibile, ma senza interessi.

Qualsiasi richiesta di riscatto dovrà essere presentata o confermata dall'azionista interessato per iscritto presso la sede legale della Società in Lussemburgo, o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica designata dalla Società come agente per il riscatto delle Azioni. Il certificato o i certificati relativi a tali Azioni o le conferme di azionariato nella forma appropriata (se emessi) e accompagnati da una prova valida di trasferimento o assegnazione (a seconda dei casi) devono essere ricevuti dalla Società o dall'agente nominato a tale scopo prima del pagamento del prezzo di riscatto.

Se le domande di riscatto o conversione di un Comparto sono ricevute in un Giorno di Valutazione specifico (sempre che siano superiori, sia singolarmente che unitamente ad altre richieste ricevute, a una certa somma o percentuale del Valore Patrimoniale Netto di qualsiasi Comparto, determinata dal Consiglio di Amministrazione e riportata nella documentazione d'offerta della Società), il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione (sempre tenendo in considerazione gli interessi dei restanti azionisti), di rimandare il trattamento delle richieste di riscatto e/o di conversione a un Giorno di Valutazione successivo, conformemente ai termini della documentazione d'offerta della Società.

In circostanze eccezionali, il Consiglio di Amministrazione può richiedere che l'azionista accetti riscatti in natura. L'azionista può sempre richiedere il pagamento di un riscatto in contanti, nella valuta di riferimento della Classe in questione. Ove l'azionista accetti il riscatto in natura, egli riceverà, per quanto possibile, una selezione rappresentativa dei titoli della Classe in questione, proporzionale al numero di Azioni riscattate e il Consiglio di Amministrazione dovrà assicurarsi che gli azionisti restanti non subiscano alcuna perdita in conseguenza a ciò. Il valore del riscatto in natura sarà certificato da una relazione stesa dai revisori indipendenti della Società, tranne nel caso in cui il riscatto in natura rispecchi esattamente la quota proporzionale di investimenti dell'azionista.

Qualsiasi richiesta di riscatto sarà irrevocabile tranne in caso di sospensione del riscatto ai sensi dell'Articolo 22 del presente Statuto. In mancanza di revoca, il riscatto avrà luogo nel primo Giorno di Valutazione successivo al termine della sospensione.

Le Azioni rappresentative del capitale sociale della Società riscattate dalla Società saranno annullate.

Qualsiasi azionista può richiedere la conversione di tutte o parte delle sue Azioni di una Classe di Comparto in Azioni di una Classe di un altro Comparto o di un'altra Classe dello stesso Comparto in base ad un rapporto di conversione stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e riportato nella documentazione d'offerta della Società, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può imporre restrizioni relativamente, tra l'altro, alla frequenza degli scambi, e può assoggettare la conversione al pagamento delle spese di cui determinerà l'importo, riportandolo nella documentazione d'offerta della Società.

Nessun riscatto o conversione richiesto da un singolo azionista può, se non altrimenti deciso dal Consiglio di Amministrazione, essere per un importo inferiore all'importo minimo di partecipazione per ciascun azionista registrato, stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui un riscatto, una conversione o una vendita di Azioni facesse scendere il valore della partecipazione di un singolo possessore di azioni di una Classe e/o Comparto al di sotto del minimo consentito, stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, allora si considererà che tale azionista abbia richiesto il riscatto o la conversione, a seconda dei casi, di tutte le sue Azioni di quella Classe e/o Comparto.

La Società potrà non dare effetto a un trasferimento di Azioni nel suo Registro in conseguenza del quale un investitore non soddisferebbe i requisiti minimi di partecipazione.

La Società richiederà a ciascun azionista registrato che agisca per conto di altri investitori che le eventuali cessioni di diritti legati alle Azioni della Società siano effettuate in conformità con le leggi sui titoli finanziari in vigore nelle giurisdizioni in cui tali cessioni sono state effettuate; nel caso di giurisdizioni non regolamentate, si richiede che tali cessioni siano effettuate conformemente ai requisiti minimi di partecipazione.

#### **Art. 22. Valutazioni e sospensione delle valutazioni.**

Allo scopo di determinare i prezzi di emissione, riscatto e conversione di cui sopra, il valore patrimoniale netto delle Azioni di ciascuna Classe di ciascun Comparto della Società (il "Valore Patrimoniale Netto) sarà determinato periodicamente dalla Società, ma in nessun caso meno di due volte al mese, come potrà essere stabilito per decisione del Consiglio di Amministrazione (il giorno destinato alla determinazione del Valore Patrimoniale Netto sarà denominato "Giorno di Valutazione").

A seconda del volume delle emissioni, dei riscatti o delle conversioni richiesti dagli azionisti, la Società si riserva il diritto di concedere una rettifica del Valore Patrimoniale Netto per Azione tenendo conto dei costi di transazione e di altri costi e oneri fiscali pagabili nel momento dell'acquisizione effettiva o della cessione di attività del Comparto interessato se il movimento di capitale netto supera, in conseguenza alla somma di tutte le emissioni, riscatti o conversioni di Azioni in tale Comparto, la percentuale limite, determinata di volta in volta dalla Società, delle attività totali nette del Comparto in un dato Giorno di Valutazione (qui definito come tecnica di "*swing pricing*").

La Società può sospendere la determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione di un particolare Comparto e/o l'emissione, il riscatto e la conversione delle relative Azioni da parte dei suoi azionisti nel caso in cui in qualsiasi momento il



Consiglio di Amministrazione ritenga che delle circostanze eccezionali lo richiedano. Tali circostanze possono verificarsi nei seguenti casi:

- durante un periodo in cui un mercato o una borsa valori, che sia il principale mercato o borsa valori in cui è quotata una parte sostanziale degli investimenti del Comparto in questione, è chiuso per ragioni diverse dalle festività legali, o nel quale le transazioni sono sostanzialmente ridotte o sospese, a condizione che tale riduzione o sospensione riguardi la valutazione degli investimenti della Società attribuibili a tale Comparto;
- durante l'esistenza di uno stato di fatto che secondo il Consiglio di Amministrazione costituisca una situazione di emergenza, in conseguenza della quale non sia possibile la cessione o valutazione degli investimenti del Comparto in questione da parte della Società;
- durante un periodo in cui i mezzi di comunicazione normalmente impiegati per determinare il prezzo o valore di qualsiasi investimento del Comparto in questione ovvero il prezzo o valore corrente su qualsiasi mercato o borsa valori, sono fuori servizio;
- nel caso in cui la Società sia a rischio di liquidazione o fusione, a partire dalla data in cui è pubblicata la notifica di un'assemblea generale degli azionisti durante la quale sarà proposta una liquidazione o fusione della Società, ovvero nel caso in cui un Comparto stia per subire una liquidazione o fusione, a partire dalla data in cui ne è data notifica;
- quando per qualsiasi altra ragione, i prezzi degli investimenti di proprietà della Società attribuibili a un Comparto non possono essere verificati prontamente o accuratamente (compresa la sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di un organismo d'investimento collettivo sottostante);
- durante un periodo in cui la Società non sia in grado di far rimpatriare fondi allo scopo di effettuare pagamenti per il riscatto di Azioni di un Comparto o durante il quale qualsiasi trasferimento di fondi legato alla realizzazione o acquisizione di investimenti o pagamenti dovuti in caso di riscatto non possa, secondo il parere del Consiglio di Amministrazione, essere effettuato ai normali tassi di cambio; ovvero
- qualsiasi altra circostanza che esuli dal controllo del Consiglio di Amministrazione.

Detta sospensione dovrà essere resa nota dalla Società, se opportuno, nelle modalità previste nella documentazione d'offerta della Società. Ne sarà data altresì notifica a qualsiasi sottoscrittore o azionista, a seconda dei casi, che richieda l'acquisto, il riscatto o la conversione di Azioni del Comparto o Comparti interessati. Tali azionisti potranno comunicare il loro desiderio di ritirare la domanda di sottoscrizione, riscatto e conversione di Azioni. Se la Società non riceverà tale comunicazione, la domanda di riscatto o conversione, nonché qualsiasi domanda di sottoscrizione, sarà presa in considerazione il primo Giorno di Valutazione successivo al termine del periodo di sospensione.

### **Art. 23 Determinazione del Valore Patrimoniale Netto.**

Il Valore Patrimoniale Netto delle azioni di ciascun Comparto deve essere espresso come cifra per azione nella valuta del Comparto interessato, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e sarà determinato rispetto a un qualsiasi Giorno di

Valutazione suddividendo il patrimonio netto della Società corrispondente a ciascun Comparto, costituito dal valore delle attività della Società corrispondente a tale Comparto meno le passività attribuibili a tale Comparto nel momento stabilito dal Consiglio di Amministrazione, per il numero di azioni del Comparto in circolazione in quel momento, adeguato in modo da riflettere le spese di transazione, i contributi di diluizione o gli oneri fiscali che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno prendere in considerazione, nonché arrotondando la somma risultante come previsto nella documentazione d'offerta della Società.

A. Le attività della Società comprenderanno:

- tutte le liquidità immediate o i depositi in contanti, compresi gli interessi maturati;
- tutti gli effetti, le cambiali pagabili a vista e i crediti commerciali (compresi i proventi derivanti dalla vendita di titoli non ancora consegnati);
- tutte le obbligazioni, cambiali a vista, quote, azioni, obbligazioni, quote/azioni negli organismi di investimento collettivo, diritti di sottoscrizione, garanzie, opzioni e altri investimenti e titoli posseduti o contrattati dalla Società;
- tutti i dividendi azionari, dividendi liquidi e distribuzioni di liquidi che spettano alla Società (fermo restando che la Società può effettuare adeguamenti relativamente alle fluttuazioni del valore di mercato dei titoli causate da pratiche come la negoziazione ex dividendi ed ex diritti);
- tutti gli interessi maturati su qualsiasi titolo fruttifero posseduto dalla Società tranne che nella misura in cui lo stesso sia incluso o riflesso nell'importo principale di tale titolo;
- i ratei di spesa della Società, sempre che essi non siano stati stornati, e
- tutte le altre attività, di qualsiasi genere e natura, comprese le spese prepagate.

Il valore di tali attività sarà determinato come segue:

- 1) il valore delle eventuali liquidità immediate o depositi in contanti, le cambiali a vista e i crediti commerciali, le spese prepagate, i dividendi liquidi e gli interessi dichiarati o maturati come detto in precedenza e non ancora ricevuti saranno considerati come l'importo totale delle attività, a meno che non si riveli improbabile che lo stesso sia interamente pagato o riscosso, nel qual caso il valore sarà determinato dopo aver scontato la quota che gli Amministratori considerino appropriata per rispecchiare il valore esatto delle attività;
- 2) il valore dei titoli e/o degli strumenti finanziari derivati che sono quotati o negoziati in qualsiasi borsa valori dovrà essere basato, tranne che per quanto definito al punto 3) sottostante, per ciascun titolo sui prezzi di transazione più recenti o sull'ultima quotazione media disponibile del mercato (costituita dalla media tra gli ultimi prezzi quotati di acquisto e vendita) sulla borsa valori che è normalmente il mercato principale di tale titolo;
- 3) ove gli investimenti della Società siano sia quotati in borsa che trattati dai *market maker* al di fuori della borsa sulla quale tali investimenti sono quotati, allora il Consiglio di Amministrazione determinerà il mercato principale per gli investimenti in questione ed essi saranno valutati al prezzo più recente disponibile su tale mercato;

- 4) i titoli trattati su un altro mercato regolamentato sono valutati nel modo più simile possibile a quanto indicato al precedente punto 2);
  - 5) nel caso in cui nessuno dei titoli detenuti nel portafoglio della Società nel Giorno di Valutazione sia quotato o negoziato in una borsa valori o su un altro mercato regolamentato, ovvero nel caso in cui per alcuni titoli non sia disponibile una quotazione, o il prezzo determinato in base ai precedenti articoli 2) e/o 4) non sia, secondo il Consiglio di Amministrazione, rappresentativo del valore equo di mercato dei titoli in questione, il valore di tali titoli dovrà essere determinato con prudenza e in buona fede, in base alle vendite ragionevolmente prevedibili o qualsiasi altro principio di valutazione idoneo;
  - 6) gli strumenti finanziari derivati che non sono quotati in nessuna borsa valori ufficiale o negoziati su un altro mercato organizzato saranno valutati in modo affidabile e accertabile su base giornaliera e verificati da un professionista competente nominato dal Consiglio di Amministrazione;
  - 7) le quote o azioni in fondi d'investimento aperti sottostanti saranno valutate all'ultimo Valore Patrimoniale Netto dal quale sarà dedotto qualsiasi costo applicabile;
  - 8) le attività liquide e gli strumenti del mercato finanziario saranno valutati al valore nominale più gli interessi maturati su una base di costi ammortizzati;
  - 9) nel caso in cui i summenzionati metodi di calcolo siano inadeguati o fuorvianti, il Consiglio di Amministrazione potrà rettificare il valore di qualsiasi investimento o concedere l'uso di altri metodi di valutazione delle attività della Società, sempre che quest'ultima ritenga che le circostanze giustifichino l'adozione di tali adeguamenti o diversi metodi di valutazione per rispecchiare più fedelmente il valore di tali investimenti, e che essi corrispondano alla pratica contabile.
- B. Le passività dell'azienda comprenderanno:
- tutti i finanziamenti, le cambiali e i conti debitori;
  - tutte le spese amministrative maturate o da pagare (comprese eventualmente, ma non solo, la commissione del consulente d'investimento, la commissione di prestazione o di gestione, l'eventuale commissione della società di gestione, la commissione del depositario e le commissioni degli agenti della Società);
  - tutte le passività note, presenti e future, compresi tutti gli obblighi contrattuali maturati per i pagamenti di denaro o proprietà, compreso l'importo degli eventuali dividendi dichiarati dalla Società ma non ancora corrisposti poiché il Giorno di Valutazione coincide con, o è successivo, alla data in cui saranno determinate le persone che ne hanno o ne avranno diritto;
  - un idoneo accantonamento per le imposte future sul capitale e sul reddito calcolate nel Giorno di Valutazione, come stabilito di volta in volta dalla Società, nonché altri accantonamenti eventualmente autorizzati e approvati dal Consiglio di Amministrazione, che coprano, tra l'altro, le spese di liquidazione;
  - tutte le altre passività della Società di qualsiasi genere e natura, eccetto quelle rappresentate dalle Azioni della Società.

Nella determinazione dell'importo di tali passività, la Società dovrà tenere conto di tutte le spese che la Società deve sostenere, comprese le spese di costituzione, la remunerazione e le spese degli Amministratori e funzionari, compresa la copertura assicurativa, i compensi da pagare ai consulenti d'investimento, ai gestori dei fondi d'investimento e/o alla società di gestione (a seconda dei casi), i compensi e le spese da pagare ai fornitori di servizi e ai funzionari, contabili, depositari e relativi corrispondenti, domiciliatari, agenti di registro e trasferimento, eventuali agenti paganti e rappresentanti permanenti nei luoghi di registrazione nonché qualsiasi altro agente impiegato dalla Società, i compensi e le spese sostenuti dalla Società in relazione alla quotazione delle Azioni della Società in qualsiasi borsa valori o su un altro mercato regolamentato, i compensi per consulenti legali e fiscali in Lussemburgo e all'estero, i compensi per servizi di revisione dei conti, le spese per stampe, relazioni e pubblicazioni promozionali, compresi i costi di preparazione, traduzione, distribuzione, pubblicità e stampa dei prospetti di emissione, notifiche, agenzie di rating, memorandum esplicativi, dichiarazioni di registrazione o rapporti interinali e annuali, le imposte e gli oneri governativi, i costi dei servizi per gli azionisti e i compensi da corrispondere ai distributori delle Azioni della Società, i costi di conversione di valuta e tutte le spese operative, compresi i costi di acquisto e vendita delle attività, gli interessi, le spese bancarie e di brokeraggio, le spese postali, telefoniche e di telex. La Società potrà calcolare anticipatamente l'importo stimato delle spese amministrative e di altro genere di carattere regolare o ricorrente per il periodo di un anno o altro periodo, ripartendo tale somma proporzionalmente su tale periodo.

- C. Per ciascun Comparto sarà stabilito un portafoglio di attività nel modo seguente:
- (a) i proventi derivanti dall'assegnazione ed emissione delle Azioni di ciascun Comparto saranno attribuiti nei libri della Società al portafoglio di attività stabilite per quel Comparto, e le attività e passività, i redditi e le spese relativi a tale Comparto saranno attribuiti a tale portafoglio in base a quanto previsto dal presente Articolo;
  - (b) nel caso in cui all'interno di tale portafoglio vi siano specifiche attività detenute dalla Società per un determinato Comparto, il relativo valore dovrà essere assegnato al Comparto in questione e il prezzo di acquisto corrisposto dovrà essere dedotto, al momento dell'acquisizione, dalla quota del patrimonio netto del portafoglio interessato, che sarebbe altrimenti attribuibile a tale Comparto;
  - (c) ove un'attività sia derivata da un'altra, tale attività derivata dovrà essere attribuita nei libri della Società allo stesso portafoglio dell'attività da cui è derivata e, in occasione di ciascuna rivalutazione dell'attività, l'aumento o diminuzione del valore dovrà essere attribuito al portafoglio in questione;
  - (d) ove la Società incorra in una passività legata a qualsivoglia attività attribuibile a un determinato Comparto o a qualsiasi azione intrapresa in relazione a un'attività di un determinato Comparto, tale passività dovrà essere attribuita al Comparto in questione;

- (e) al pagamento di una spesa attribuibile a uno specifico portafoglio, il relativo importo sarà dedotto dalle attività del portafoglio in questione;
- (f) nel caso in cui un'attività o passività della Società non possa essere attribuita a uno specifico portafoglio, tale attività o passività dovrà essere suddivisa equamente tra tutti i portafogli o, nella misura in cui l'importo lo giustifichi, dovrà essere attribuita ai portafogli o, a seconda dei casi, ai Comparti, proporzionalmente ai rispettivi valori netti d'inventario;
- (g) se, conformemente all'Articolo 5, sono state create delle Classi all'interno di un Comparto, le regole di attribuzione sopra descritte saranno applicate, mutatis mutandi, a tali Classi;
- (h) alla data di registrazione per la determinazione delle persone aventi diritto ai dividendi dichiarati per ciascuna Classe, il Valore Patrimoniale Netto di tale Classe sarà ridotto dell'importo di tali dividendi.

D. Ai fini del presente Articolo:

- a) le Azioni per le quali è stata accettata la sottoscrizione ma non è ancora stato ricevuto il pagamento dovranno considerarsi esistenti a partire dalla chiusura dell'attività nel Giorno di Valutazione in cui sono state assegnate e pertanto il relativo prezzo, finché non sarà ricevuto dalla Società, dovrà essere considerato come un credito della Società;
- b) le Azioni della Società da riscattare ai sensi dell'Articolo 21 del presente Statuto dovranno essere considerate come esistenti fino alla chiusura dell'attività nel Giorno di Valutazione menzionato in precedenza, e a partire da tale momento fino al pagamento del prezzo dovranno ritenersi passività della Società;
- c) tutti gli investimenti, saldi di cassa e altre attività della Società non espressi nella valuta in cui è denominato il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto, dovranno essere valutati tenendo conto del tasso di mercato o dei tassi di cambio in vigore nel momento in cui si determina il valore patrimoniale netto delle azioni; e
- d) per quanto possibile, nei Giorni di Valutazione sarà dato effetto a qualsivoglia acquisto o vendita di titoli contrattati dalla Società.

Su decisione del Consiglio di Amministrazione, il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di ciascun Comparto potrà essere convertito al tasso medio di mercato in tutte le valute diverse dalla valuta di denominazione della Classe in questione menzionata in precedenza, e in tal caso il prezzo di emissione e riscatto per Azione di tale Classe potrà essere reso disponibile in detta valuta in base al risultato della conversione.

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione della Classe interessata può essere adeguato nel modo in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno per rispecchiare, tra l'altro, i costi di transazione, compresi gli eventuali dealing spread, gli oneri fiscali e il potenziale impatto sul mercato risultante dalle transazioni degli azionisti.

#### **Art. 24. Pooling.**

Il Consiglio di Amministrazione può investire e gestire tutti o parte dei portafogli di attività stabiliti per uno o più Comparti (d'ora in avanti denominati "Fondi Partecipanti") su base comune, ove ciò sia applicabile in relazione ai rispettivi settori d'investimento. Tale paniere allargato di attività ("Paniere Allargato di Attività") dovrà essere inizialmente creato trasferendo liquidità o (salvo le limitazioni

sottoindicate) altre attività da ciascuno dei Fondi Partecipanti. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione potrà di tanto in tanto effettuare ulteriori trasferimenti al Paniere Allargato di Attività. Potrà altresì trasferire attività dal Paniere Allargato a un Fondo Partecipante, fino a raggiungere l'importo della partecipazione del Fondo Partecipante in questione. Le attività diverse dalle liquidità possono essere attribuite al Paniere Allargato di Attività solo nel caso in cui siano adeguate al settore d'investimento del Paniere Allargato di Attività in questione.

Le attività del Paniere Allargato a cui ciascun Fondo Partecipante avrà diritto saranno determinate per riferimento alle assegnazioni e ritiri effettuati per conto degli altri Fondi Partecipanti. I dividendi, gli interessi e le altre distribuzioni di tipo fruttifero ricevuti in relazione alle attività di un Paniere Allargato saranno accreditati immediatamente ai Fondi Partecipanti in proporzione ai rispettivi diritti sulle attività del Paniere Allargato nel momento della ricezione.

#### **Art. 25. Emissione di Azioni.**

Ogni qualvolta la Società offrirà Azioni da sottoscrivere, il prezzo a cui ciascuna Azione sarà offerta e venduta dovrà essere pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione della Classe interessata del Comparto in questione più un adeguamento o prelievo a favore della Società, nonché le eventuali commissioni di vendita previste dalla documentazione d'offerta. Il prezzo per azione sarà arrotondato per eccesso o per difetto su decisione del Consiglio di Amministrazione. Il prezzo così determinato dovrà essere corrisposto entro il periodo di tempo stabilito nella documentazione d'offerta della Società.

#### **Art. 26. Distributori.**

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare qualsiasi società o altra persona designata allo scopo di distribuire le Azioni della Società ad applicare a ciascun acquirente una commissione di vendita dell'importo indicato nella documentazione d'offerta della Società.

#### **Art. 27. Esercizio contabile.**

L'esercizio contabile della Società avrà inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

I conti della Società saranno espressi in Euro o in altra valuta stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Ove esistano diversi Comparti, conformemente all'Articolo 5 del presente Statuto, e nel caso in cui le attività nette di tali Comparti siano espresse in valute diverse, tali attività nette saranno tradotte in Euro e sommate ai fini della determinazione dei conti della Società.

#### **Art. 28. Dividendi.**

Entro i limiti previsti dalla legge, l'assemblea generale dei possessori di Azioni di ciascun Comparto o Classe rispetto al quale è stato stabilito lo stesso portafoglio di attività ai sensi dell'Articolo 23 sezione C, dovrà determinare, dietro proposta del Consiglio di Amministrazione, come si dovrà disporre dei risultati annuali attribuibili a tale Comparto o Classe.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deciso, conformemente all'Articolo 5 del presente Statuto, di creare nell'ambito di ciascun Comparto due

Classi delle quali una dia diritto a dividendi (“Azioni a Distribuzione”) e l’altra non dia diritto a dividendi (“Azioni a Capitalizzazione”), i dividendi potranno essere dichiarati e corrisposti solo conformemente alle disposizioni del presente Articolo per quanto riguarda le Azioni a Distribuzione, e non sarà dichiarato né corrisposto alcun dividendo relativamente alle Azioni a Capitalizzazione.

I dividendi dichiarati saranno corrisposti nel luogo, nel momento e nella valuta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Gli acconti sui dividendi potranno, salvo qualsiasi ulteriore condizione eventualmente prevista dalla legge, essere corrisposti sulle Azioni di qualsiasi Classe su decisione del Consiglio di Amministrazione.

Non potrà essere effettuata alcuna distribuzione in conseguenza della quale il capitale della Società scenda al di sotto della soglia minima prescritta dalla legge.

I dividendi possono essere reinvestiti, su richiesta dei possessori di Azioni nominative, nella sottoscrizione di altre Azioni della Classe alla quale tali dividendi fanno riferimento.

Tuttavia, non sarà distribuito alcun dividendo nel caso in cui il relativo importo sia inferiore a cinquanta Euro (50 EUR) o all’equivalente in un’altra valuta, ovvero a qualsivoglia altro importo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato nella documentazione d’offerta della Società. Tale importo sarà automaticamente reinvestito.

#### **Art. 29. Depositario.**

La Società dovrà stipulare un contratto di deposito con una banca che dovrà soddisfare i requisiti previsti dalla Legge del 2002 (il “Depositario”). Tutti i titoli, liquidi e altre attività della Società dovranno essere detenuti da o per conto del Depositario che si assumerà verso la Società e i suoi azionisti le responsabilità previste dalla legge.

Nel caso in cui il Depositario rassegni le proprie dimissioni, il Consiglio di Amministrazione dovrà fare ogni possibile sforzo per trovare entro due mesi un istituto di credito lussemburghese che agisca come depositario in sostituzione del Depositario dimissionario. Il Consiglio di Amministrazione potrà porre fine all’incarico del Depositario ma non potrà revocarlo definitivamente a meno che e finché non sia nominato un nuovo Depositario conformemente a quanto previsto dal presente Articolo, che agirà in sua sostituzione.

#### **Art. 30. Società di Gestione.**

La Società può stipulare un contratto di gestione di servizi con una società di gestione autorizzata ai sensi del capitolo 13 della Legge del 2002 (la “Società di Gestione”), in base al quale essa affida a tale Società di Gestione la fornitura di servizi di gestione d’investimento, amministrazione e marketing.

#### **Art. 31. Liquidazione di un Comparto, di una Classe o della Società e Fusioni.**

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione dovrà essere effettuata conformemente alle leggi e regolamenti del Lussemburgo da uno o più liquidatori (che possono essere persone fisiche o giuridiche) nominati dall’assemblea generale degli azionisti, che determinerà i loro poteri e compensi.

Un Comparto o Classe può essere sciolto, su decisione del Consiglio di Amministrazione, tramite il riscatto forzato delle Azioni del Comparto o della Classe in questione:

- (a) se il valore patrimoniale netto del Comparto o Classe interessata è sceso al di sotto della soglia minima stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, e come indicato nella documentazione d'offerta della Società,
- (b) nel caso in cui un cambiamento della situazione economica o politica relativa al Comparto o alla Classe in questione possa avere conseguenze avverse sugli investimenti del Comparto o Classe, ovvero
- (c) allo scopo di attuare una razionalizzazione economica.

Il prezzo di riscatto sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione (tenendo conto degli attuali prezzi di realizzazione degli investimenti e delle spese di realizzazione), calcolato nel Giorno di Valutazione in cui tale decisione avrà effetto.

La Società fornirà una notifica scritta ai possessori delle Azioni in questione prima della data effettiva del riscatto forzato, che indicherà le ragioni e la procedura delle operazioni di riscatto. Gli Azionisti dovranno ricevere una notifica scritta. Se non altrimenti stabilito dal Consiglio di Amministrazione, prendendo in considerazione gli interessi degli Azionisti o allo scopo di offrire loro un trattamento equo, gli Azionisti del Comparto o Classe in questione possono continuare a richiedere il riscatto o la conversione delle loro Azioni gratuitamente prima della data effettiva del riscatto forzato, tenendo conto dei prezzi effettivi di realizzazione degli investimenti e dei costi di realizzazione.

Nonostante i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dal paragrafo precedente, un'assemblea generale degli azionisti di qualsiasi Comparto o Classe può, su proposta del Consiglio di Amministrazione, riscattare tutte le Azioni di tale Comparto o Classe e rifondere agli azionisti il Valore Netto d'Investimento delle loro Azioni (tenendo conto dei prezzi effettivi di realizzazione degli investimenti e delle spese di realizzazione) calcolato nel Giorno di Valutazione in cui tale decisione avrà effetto. Non vi saranno esigenze di quorum per tale assemblea generale degli azionisti, in cui le delibere saranno adottate a maggioranza semplice delle Azioni presenti o rappresentate, a meno che tale decisione non risulti nella liquidazione della Società.

Le attività che eventualmente non potranno essere distribuite ai relativi beneficiari all'esecuzione del riscatto saranno depositate conformemente alle leggi e regolamenti del Lussemburgo.

Tutte le azioni riscattate saranno annullate.

Nelle circostanze indicate al primo paragrafo del presente Articolo, il Consiglio di Amministrazione può decidere di assegnare le attività di qualsiasi Comparto a quelle di un altro Comparto esistente nell'ambito della Società ovvero a un altro organismo d'investimento collettivo del Lussemburgo ai sensi della Parte I della Legge del 2002, nonché di convertire le Azioni del Comparto in questione in Azioni di un altro Comparto od organismo d'investimento collettivo del Lussemburgo (in seguito a divisione o fusione, se necessario, nonché al pagamento della somma corrispondente a qualsiasi frazione alla quale abbiano diritto gli azionisti). Tale decisione sarà notificata agli azionisti interessati (e, inoltre, la notifica conterrà informazioni relative al Comparto o a un organismo d'investimento collettivo del Lussemburgo) un mese



prima della data in cui la fusione diventerà effettiva e gli azionisti del Comparto in questione avranno diritto a richiedere il riscatto o la conversione delle loro Azioni gratuitamente, prima del termine di tale periodo di fusione. In caso di fusione con un altro organismo d'investimento collettivo di tipo fondo comune di investimento, la decisione sarà vincolante solo per gli azionisti del Comparto in questione che approvano espressamente la fusione.

Alla trasposizione nelle leggi e regolamenti lussemburghesi delle clausole della Direttiva UE 2009/65/CE del 13 luglio 2009 e della relativa direttiva di implementazione, applicabili alle fusioni di fondi armonizzati (le "clausole sulle fusioni di fondi armonizzati"), le disposizioni indicate ai paragrafi precedenti, che sono applicabili alle fusioni di Comparti e, a seconda dei casi, alla fusione della Società con un altro organismo d'investimento collettivo lussemburghese o estero che si qualifichi come fondo armonizzato o Comparto, non saranno più applicabili, ma saranno invece applicabili le clausole relative alle fusioni di fondi armonizzati. In tal caso, le fusioni di un Comparto potranno essere decise dal Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo potrà tuttavia decidere di sottoporre la decisione di una fusione a un'assemblea degli azionisti del Comparto interessato, nella quale non sia richiesto alcun quorum e le decisioni siano prese a maggioranza semplice dei voti espressi. Nel caso di una fusione di un Comparto in conseguenza della quale la Società cessi di esistere, tale fusione deve essere decisa in un'assemblea degli azionisti ove siano richiesti il quorum ed i requisiti di maggioranza per modificare tali Articoli.

#### **Art. 32. Modifica dello Statuto.**

Il presente Statuto sociale può essere modificato periodicamente da un'assemblea di azionisti soggetta ai requisiti di quorum e voti previsti dalle leggi del Lussemburgo. Qualsiasi modifica che abbia effetto sui diritti dei possessori di azioni di una Classe o Comparto rispetto a quelli di qualsiasi altra Classe o Comparto sarà soggetto, inoltre, ai requisiti di quorum e votazione summenzionati relativamente a ciascuna Classe o Comparto in questione.

#### **Art. 33. Disposizioni generali.**

Tutte le questioni non disciplinate dal presente Statuto sociale saranno determinate conformemente alla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche, nonché alla Legge del 2002.

**POUR STATUTS COORDONNES**  
**Henri HELLINCKX**  
**Notaio di Lussemburgo**  
**Lussemburgo, 19 gennaio 2016.**